



C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 28 del 24 ottobre 2023

Focus settimanale:

- **Aggiornamento delega fatture e corrispettivi**
- **Titolari effettivi nelle società di persone e di capitali: i criteri sono gli stessi**
- **Crediti da bonus edilizi, energia e gas – compravendita e contabilizzazione – seconda parte**
- **Adeguate verifica della clientela**
- **Le distribuzioni dividendi nel Modello 770/2023**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



.....	10
In breve.....	12
Aggiornamento delega fatture e corrispettivi.....	12
Titolari effettivi nelle società di persone e di capitali: i criteri sono gli stessi.....	14
L'Approfondimento.....	16
Crediti da bonus edilizi, energia e gas – compravendita e contabilizzazione – seconda parte... ..	16
L'Approfondimento.....	23
Adeguate verifica della clientela.....	23
L'Approfondimento.....	43
Le distribuzioni dividendi nel Modello 770/2023.....	43

Flash di stampa



Aiuti di Stato e rigli RS401 e RS402

IL SOLE 24 ORE
16.10.2023

Nel modello Redditi SC 2023 è necessario compilare i rigli RS401 e RS402, relativi agli aiuti di Stato ottenuti nel 2022 in quanto l'invio dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato maturati nell'ambito del Temporary framework, infatti, non è sufficiente per evitare tale adempimento. I crediti d'imposta energia e gas introdotti dal primo trimestre 2022 per le società energivore, gasivore o meno non sembrano essere qualificabili come aiuti di Stato.

Regimi opzionali nel quadro OP

IL SOLE 24 ORE
16.10.2023

Il termine per presentare la dichiarazione dei Redditi SC 2023, periodo d'imposta 2022, scade il 30 novembre e risulta necessario valutare con attenzione la corretta compilazione del quadro OP, con i regimi opzionali di determinazione del reddito.

Gestione proroghe versamenti nel 7730/2023

IL SOLE 24 ORE
16.10.2023

Nel quadro ST del modello 770/2023, da trasmettere entro il 31.10.2023, sono stati istituiti 3 nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti.

Anticipazioni sulle novità fiscali

IL SOLE 24 ORE
16.10.2023

Tre le anticipazioni sulle novità fiscali si segnala:

- Uno sconto fiscale per imprese, cooperative, autonomi e professionisti che nel 2024 incrementeranno l'occupazione;
- Autonomi e professionisti con volume d'affari fino a 170.000 euro hanno la possibilità di non versare gli acconti Irpef, Ires o Irap entro il 30 novembre, optando per un pagamento in unica soluzione entro gennaio 2024 o al contrario dilazionare in 5 rate il versamento degli acconti d'imposta;
- Imposta di successione aumentata al 10% per gli eredi oltre il quarto grado di parentela;

- Non sarà più possibile dal 2024 esercitare l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito in tema di superbonus.

Anticipazioni della legge di Bilancio 2024

IL SOLE 24 ORE
17.10.2023

ITALIA OGGI
17.10.2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio oltre ai due decreti Irpef-Ires tra cui si segnala:

- Conferma del taglio del cuneo fiscale, con 7 punti in meno per i redditi fino a 25.000 euro e 6 punti in meno per i redditi fino a 35.000. Accorpate le prime due fasce degli scaglioni Irpef al 23% per tutti i redditi fino a 28.000 euro;
- Super deduzioni al 120% per chi assume a tempo indeterminato aumentato al 130% per chi assume mamme, giovani, ex percettori di Rdc, persone con disabilità e lavoratori svantaggiati;
- Tassazione premi di produttività al 5% applicata fino a 3.000 euro per i lavoratori fino a 80.000 euro di reddito;
- Fringe benefit confermati nel 2024: 2.000 esentasse per i lavoratori con figli a carico e da 258,34 a 1.000 euro per gli altri;
- Cancellata l'agevolazione Ace;
- Canone Rai abbassato a 70 euro.

Regolarizzazione delle rimanenze in magazzino

ITALIA OGGI
17.10.2023

La legge di Bilancio 2024 approvata dal Consiglio dei ministri consente di regolarizzare le irregolarità sulle rimanenze di magazzino, versando un'imposta sostitutiva per sanare le differenze tra magazzino reale e contabile e il versamento dell'Iva con l'aliquota media.

Proroga sanatoria ricerca e sviluppo

IL SOLE 24 ORE
17.10.2023

L'art. 5 della bozza del testo del D.L. "Anticipi", approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.10.2023, proroga al 30.06.2024 la scadenza per la presentazione dell'istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Sblocca crediti anche per il Veneto	IL SOLE 24 ORE 17.10.2023	Anche la Regione Veneto ha attivato il meccanismo sblocca crediti per favorire l'incontro di domanda e offerta di crediti derivanti da bonus edilizi, tramite la piattaforma SiBonus.
Agevolazioni per trasferimento della residenza in Italia	ITALIA OGGI 18.10.2023	Il decreto attuativo della legge delega fiscale (fiscalità internazionale), approvato dal Governo, introduce "un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia".
Richiesta di rimborso/compensazione credito trimestrale Iva	ITALIA OGGI 16.10.2023	Il 31.10.2023 scade il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva maturato nel 3° trimestre 2023.
Bonus mobili e bonus case green	IL SOLE 24 ORE 18.10.2024	Il disegno di legge di Bilancio 2024, approvato in Consiglio dei ministri, dovrebbe prevedere, per il bonus mobili, l'abbassamento del tetto di spesa per il 2024 a 5.000 euro mentre non verrà prorogata la detrazione per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B, che quindi riguarderà solamente gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.
Rivalutazione partecipazione e terreni	IL SOLE 24 ORE 17.10.2023	L'attuale bozza di legge di Bilancio 2024 ripropone la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1.01.2024 con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.
Calcolo degli acconti nella manovra fiscale	ITALIA OGGI 18.10.2023	La manovra fiscale complica il calcolo degli acconti delle imposte, in quanto per i soggetti Irpef, il nuovo sistema di tassazione a 3 aliquote non dovrà essere considerato per determinare gli acconti per le annualità 2024 e 2025 e per l'anno 2024, sarà necessario effettuare un doppio calcolo delle imposte, avendo il vincolo di determinare gli anticipi 2025 con il vecchio sistema a 4 aliquote. Per le partite Iva, la possibilità di rateizzare il versamento del secondo acconto, non comprende anche i contributi previdenziali.

Modifiche all'Irpef	ITALIA OGGI 18.10.2023	Il decreto attuativo della riforma fiscale, rimodula a 3 gli scaglioni di reddito ai fini della tassazione Irpef: 23% per redditi fino a 28.000 euro; 35% per redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro; 43% per redditi superiori a 50.000 euro. Nel 2024, inoltre, la detrazione prevista per redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e assimilati a quelli di lavoro dipendente è incrementata a 1.955 euro per i redditi complessivi fino a 15.000 euro. Viene confermato l'aumento della detrazione di 65 euro per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro.
Compliance quadro RS	IL SOLE 24 ORE 18.10.2023	Il Mef ha chiarito che le lettere di compliance sul 2021 arrivate nei giorni scorsi si sono rese necessarie in quanto le informazioni relative ad alcuni costi dei forfetari che vanno indicati nel quadro RS non sono "ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica", in quanto il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata non è completamente disponibile.
Informazioni nel quadro RS per i forfetari	ITALIA OGGI 19.10.2023	Il documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'audizione svolta presso la Commissione finanze e tesoro del Senato sulla conversione in legge del D.L. 132/ 2023, precisa che i contribuenti forfetari potranno inviare i dati del quadro RS per il 2021 entro il 30.11.2024 senza sanzioni.
Novità fiscali per il Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 19.10.2023	Dal 1.07.2024, per gli enti non commerciali, le principali attività passeranno dal regime di esclusione Iva ex art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 a quello di esenzione ex art. 10 e sarà necessaria l'apertura della partita Iva.
Sblocco dei crediti edilizi anche in Abruzzo	IL SOLE 24 ORE 20.10.2023	Anche l'Abruzzo ha approvato una norma che coinvolge le società partecipate nell'acquisto di crediti fiscali legati ai bonus edilizi, con la differenza però che, rispetto

alle altre regioni, i cedenti dovranno essere selezionati tramite una procedura pubblica.

Dichiarazione
precompilata per i
forfetari

ITALIA OGGI
21.10.2023

Alcune novità contenute nel decreto legislativo sulla riforma fiscale sugli adempimenti prevede la dichiarazione precompilata per i forfetari dove gli intermediari saranno tenuti ad inviare i dati mensilmente e l'inserimento dei quadri RT e RW nel modello 730.

L'Agenzia interpreta



Realizzo controllato e nuda proprietà

RISOLUZIONE
N. 56/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha precisato che il regime di realizzo controllato si applica anche in riferimento a un conferimento di quote di nuda proprietà di valore inferiore al costo fiscale, anche se è indispensabile che il conferimento abbia a oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

Semplificata la delega per l'e-fattura dei forfetari

PROVVEDIMENTO
N. 373040/2023

L'Agenzia delle Entrate, modificando il precedente provvedimento datato 5.11.2018, ha precisato che al fine di attivare la delega a utilizzare i servizi di fatturazione elettronica per conto dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione Iva (contribuenti forfetari o minimi), sarà sufficiente prendere in considerazione la dichiarazione dei redditi.

Imposta di bollo per iscrizione avvocati se l'ente è autonomo

INTERPELLO
N. 448
DEL 18.10.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'imposta di bollo per le istanze di manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco degli avvocati destinati al conferimento di incarichi di assistenza e consulenza legale, nel caso in cui l'ente sia autonomo, non va versata.

Successione e coacervo ereditario e donativo

CIRCOLARE
N. 29/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito alcuni aspetti in merito alle imposte di successione e donazione, allineandosi alle indicazioni della Corte di Cassazione, precisando che non si dovrà più applicare il coacervo ereditario ma quello donativo.

Ravvedimento operoso Iva

INTERPELLO
N. 450
DEL 20.10.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'evasore totale che voglia regolarizzare la propria posizione con il Fisco, al fine di fruire delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997, ha l'onere di sanare tutte le violazioni commesse, ancorché concatenate, assumendo quale sanzione base per il calcolo della sanzione ridotta

quella minima edittale prevista dalla legge
per ciascuna infrazione.

Il Giudice ha sentenziato



Iva non detraibile e costo deducibile

C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO E ROMA
N. 3061/2023
N. 11270/2023

Secondo due sentenze della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e Roma è possibile dedurre ai fini Ires e Irap l'Iva ritenuta indetraibile, in quanto costituisce un onere accessorio rispetto al costo di acquisto di beni o acquisti.

Perdite su crediti deducibili nelle procedure concorsuali

CORTE DI CASSAZIONE
N. 27352/2023

La Cassazione ritiene deducibili nell'anno in cui si acquista certezza della loro irrecuperabilità le perdite su crediti nelle procedure concorsuali.

Sanzione unica per più violazioni Imu

CORTE DI CASSAZIONE
N. 27022/2023

La Cassazione ha sancito che il contribuente non può essere assoggettato ripetutamente al pagamento della sanzione se non ha presentato la dichiarazione Imu per più annualità.

Condanna dell'amministratore con dolo

CORTE DI CASSAZIONE
N. 42410/2023

La Cassazione ha chiarito che la condanna dell'amministratore della società poi fallita può scattare solo se si dimostra l'elemento soggettivo del reato.

Istanza di rimborso del tributo indebitamente assolto

CORTE DI CASSAZIONE
N. 15211/2023

La Cassazione permette al contribuente di presentare istanza di rimborso del tributo indebitamente assolto, comprendendo, oltre al caso di errore materiale, l'ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento ove pure conseguente a una precisa scelta e a un comportamento volontario.

Ricorso contro provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

CORTE DI CASSAZIONE
N. 29023-2906-29042/2023

La Cassazione, a sezioni unite, ha sancito che è consentito fare ricorso dinanzi al Tar contro i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto sono atti autoritativi provenienti dalla pubblica amministrazione.

Costo della fideiussione restituito

CORTE DI CASSAZIONE
N. 25920/2023

La Cassazione, ha sancito che il costo della fideiussione prestata dal contribuente per ottenerne la

sospensione dal pagamento frazionato dell'imposta accertata, o il rimborso del credito Iva, va restituito dall' ufficio che ha emesso l'accertamento o in assenza di contestazioni va eseguito il rimborso Iva.

Utilizzo di perdite pregresse

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 20064/2023

La Cassazione ha affermato che utilizzare perdite pregresse per lo scomputo dei redditi è una dichiarazione di scienza e rappresenta un atto negoziale non soggetto a ritrattazione.

Falsa fatturazione insufficiente per la condanna

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 42497/2023

La Cassazione ha stabilito che per far scattare la condanna dell'imprenditore non è sufficiente la fattura falsa.

Sequestro preventivo

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 41589/2023

La Cassazione ammette il sequestro preventivo anche delle somme accreditate in banca alla società dopo che la Guardia di Finanza ha bloccato i conti nell'indagine a carico del legale rappresentante per reati tributari.

In breve

Aggiornamento delega fatture e corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal DL 36/2022, a seguito del quale si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente. Quindi, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe; di seguito sono riportate le modifiche nel dettaglio.

Il punto 4.5.2 e il punto 4.5.5. sono così sostituiti: l'attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Il punto 4.7 è sostituito dal seguente: nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA o un modello Redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.

Al punto 6.1, l'ultimo punto elenco è sostituito dai seguenti:

- ✓ i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

- l'importo corrispondente al volume d'affari;
 - gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.
- ✓ per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:
- l'importo del reddito lordo complessivo e l'importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
 - l'importo corrispondente al reddito complessivo.

Elementi di riscontro

Tipo di dichiarazione presentata:

Dichiarazione Redditi PF - Regime forfetario

Reddito lordo:

Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva:

Reddito complessivo:

Il punto 6.3 è sostituito dal seguente: per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.

Titolari effettivi nelle società di persone e di capitali: i criteri sono gli stessi

Nel compilare il rigo RU150 per l'individuazione del titolare effettivo ci si chiede quale sia il dato corretto da riportare nel caso di società di persone. Mentre non ci sono dubbi sul fatto che anche per loro ci sia l'obbligo di indicare tale figura, come imposto dalla normativa antiriciclaggio, non è altrettanto chiaro quale sia il comportamento corretto da assumere.

La prima teoria suggerisce che, senza uno specifico riferimento legislativo, per le società di persone trova applicazione in via esclusiva il criterio della proprietà o quello del controllo previsti dal comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007. Alcuni autori sostengono la tesi secondo cui, come anche evidenziato nello Studio del Notariato n. 1-2023/B, la titolarità effettiva vada riconosciuta in capo a tutti i soci in quanto amministratori.

La seconda teoria invece considera applicabili alle società di persone gli stessi criteri previsti per le società di capitali: Banca d'Italia e il CNDCEC preferiscono questa linea di pensiero. Nelle Linee guida per l'adeguata verifica della clientela di maggio 2019 è precisato che i beneficiari di queste società possono essere individuati *“nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta)”*.

Considerando che si applicano gli stessi criteri previsti per le società di capitali, nelle società di persone i titolari effettivi sono i soci che hanno conferito un ammontare superiore al 25% del capitale sottoscritto ovvero i soci che partecipano agli utili o alle perdite in misura superiore al 25% nei casi di ripartizione di utili in percentuali non proporzionali ai conferimenti. In alternativa, sono titolari effettivi i soci che hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista oltre che la rappresentanza legale della società.

Come noto, dal 9 ottobre scorso è obbligatorio indicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese. Dato che l'art. 21 comma 1 del D.lgs. 231/2007 impone tale obbligo solo alle imprese dotate di personalità giuridica tenuta all'iscrizione presso il Registro delle imprese e alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, si evince come per le società di persone non sia obbligatorio. Una conferma arriva anche da parte di Unioncamere dove nel Manuale operativo si legge che *“l'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute”*.

Restano invece obbligate alla comunicazione, anche se costituite in forma consortile, le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e cooperative, nonché le fondazioni e le associazioni riconosciute ai sensi del DPR 361/2000. Alla sezione speciale del Registro va invece trasmessa la comunicazione dei trust che producono effetti giuridici rilevanti sotto il profilo fiscale, residenti o meno in Italia, dove Unioncamere rinvia alle comunicazioni e alle circolari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

L'Approfondimento

Crediti da bonus edilizi, energia e gas – compravendita e contabilizzazione – seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'esame della compravendita e della contabilizzazione da parte delle imprese dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi, energia e gas.

Dopo aver riepilogato le vigenti regole in materia di cessione dei crediti d'imposta da ristrutturazione edilizia, da imprese energivore e non energivore, da imprese gasivore e non gasivore e dopo esserci occupati delle regole generali relative alla contabilizzazione delle cessioni e degli sconti in fattura derivanti da ristrutturazioni edilizie, esemplificando anche il caso della cessione di uno sconto in fattura, di seguito tratteremo:

- della rilevazione contabile dei crediti d'imposta da ristrutturazione edilizia nel bilancio del soggetto cedente;
- della rilevazione dei crediti d'imposta nel bilancio abbreviato e nelle micro-imprese;
- della contabilizzazione delle cessioni dei bonus energia e gas.

CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NEL BILANCIO DEL SOGGETTO CEDENTE

Nel bilancio del soggetto cedente, la differenza tra il corrispettivo (prezzo) pattuito tra le parti e il valore nominale del credito iscritto a bilancio deve essere rilevata tra gli oneri finanziari nella **voce C.17** di Conto Economico. Questo ovviamente presumendo che il valore del credito risulti superiore al prezzo di cessione.

Diversamente, nel raro caso in cui il valore del credito rilevato a bilancio risulti inferiore al prezzo di acquisto detto valore dovrà essere iscritto tra i proventi finanziari alla **voce C.16d** sempre del Conto Economico.

Ebbene, questa sembra la soluzione contabile corretta considerando anche quanto affermato dall'Oic nel documento "**Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali**" del 3.8.2021 dove è stato precisato che "**il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne**

acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa. Infatti la somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi, è l'elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico".

Di seguito un esempio.

Esempio 2

La società Jolly Spa cede alla società Roger Srl un credito d'imposta iscritto a bilancio per € 47.500, del valore nominale di € 50.000, per € 45.000.

Al momento della cessione del credito la registrazione contabile è la seguente:

Banca (SP C.IV.1)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 45.000,00	€ 47.500,00
Onere finanziario (CE C.17)			€ 2.500,00	

Si fa notare che anche la società cessionaria, ovvero la beneficiaria riceverà un credito tributario da iscrivere alla voce II 5-bis nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Evidenziamo, inoltre, che su questo punto l'Oic ha precisato che **"trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto. Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato"**.

Per queste ragioni la differenza tra quanto erogato e il valore attualizzato dei flussi finanziari futuri (rate di credito utilizzate in compensazione) deve essere contabilizzata come onere/provento finanziario in ossequio al criterio del costo ammortizzato.

Le scritture contabili del cedente, nel caso di cessione sotto la pari, dovranno, pertanto, essere le seguenti:

Immobilizzazione materiale (SP B.II.1)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 5.000,00	€ 6.100,00
Iva a credito (SP C.II.5-bis)			€ 1.100,00	

Debiti verso fornitori (SP D.7)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 6.100,00	€ 6.100,00
---------------------------------	---	-------------------	------------	------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)		Contributi conto impianti (CE A.5)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
-----------------------------------	--	------------------------------------	------------	------------

Contributi conto impianti (CE A.5)	a	Immobilizzazione materiale (SP B.II.1)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
------------------------------------	----------	--	------------	------------

Crediti v/acquir. (SP C.II.5-quater)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 2.000,00	€ 2.500,00
Onere finanziario (CE C.17)			€ 500,00	

Banca (SP C.IV.1)	a	Crediti v/acquir. (SP C.II.5-quater)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
-------------------	----------	--------------------------------------	------------	------------

Viceversa, il cessionario contabilizzerà il credito nel seguente modo:

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
-----------------------------------	----------	-------------------	------------	------------

Esempio 3

Riprendiamo i dati dell'esempio 2, ovvero:

- credito d'imposta del valore nominale di € 50.000 ceduto da Jolly Spa a Roger Srl;
- valore di iscrizione nel bilancio per € 47.500;
- corrispettivo pagato per acquistare il credito € 45.000.

Le scritture contabili della Roger Srl sono le seguenti:

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 45.000,00	€ 45.000,00
-----------------------------------	----------	-------------------	-------------	-------------

Roger Srl compenserà il credito acquistato in 5 anni nel seguente modo:

Anno 1

Debiti tributari (SP D.12)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
----------------------------	----------	-----------------------------------	-------------	-------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Provento Finanziario (CE C.16d)	€ 1.628,11	€ 1.628,11
-----------------------------------	----------	---------------------------------	------------	------------

Per quanto attiene alle rilevazioni relative alle seguenti annualità rimandiamo alle seguenti tabelle di riepilogo.

Anno	Flusso di cassa	Data compensazione	Valore flussi futuri
2022	-€ 45.000,00	31.12.2022	
2023	€ 10.000,00	31.12.2023	€ 9.650,83
2024	€ 10.000,00	31.12.2024	€ 9.313,85
2025	€ 10.000,00	31.12.2025	€ 8.988,64
2026	€ 10.000,00	31.12.2026	€ 8.674,79
2027	€ 10.000,00	31.12.2027	€ 8.371,89
TOTALE	€ 5.000,00		€ 45.000,00
TIR	3,62%		

Anno	Valore attuale credito tributario	Provento finanziario
2022	€ 45.000,00	
2023	€ 36.628,11	€ 1.628,11
2024	€ 27.953,33	€ 1.325,21
2025	€ 18.964,68	€ 1.011,36
2026	€ 9.650,83	€ 686,15
2027	€ 0,00	€ 349,17
TOTALE		€ 5.000,00

Il **provento finanziario** è calcolato moltiplicando il valore attuale del credito tributario del periodo precedente per il TIR.

Pertanto, il primo anno avremo:

$$45.000 * 3,62\% = \mathbf{1.628,11}.$$

Il **valore attuale** è dato dalla somma tra il valore attuale del credito e il provento finanziario a cui si deve sottrarre il valore della rata d'imposta compensata.

Di conseguenza, per il primo anno avremo che:

$$45.000 + 1.628,11 - 10.000 = \mathbf{36.628,11}.$$

IL BILANCIO ABBREVIATO E IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

In aggiunta alle ordinarie modalità di contabilizzazione appena viste sembra opportuno fornire qualche cenno sulla rilevazione dei crediti tributari derivanti dallo sconto in fattura o dalla cessione per le micro-imprese e per tutti i soggetti che possono predisporre il bilancio in forma abbreviata.

Riportiamo di seguito un esempio di rilevazione di uno sconto in fattura di un credito tributario:

- del valore di mercato pari a € 5.000;
- del valore nominale pari a € 5.500, ovvero il 110% del suo costo.

Per semplicità omettiamo l'IVA.

Crediti v/clienti (SP C.II.1)	a	Ricavi (CE A.1)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
-------------------------------	----------	-----------------	------------	------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Crediti v/clienti (SP C.II.1)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
-----------------------------------	----------	-------------------------------	------------	------------

Debiti tributari (SP D.12)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 1.100,00	€ 1.100,00
----------------------------	----------	-----------------------------------	------------	------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Provento Finanziario (CE C.16d)	€ 100,00	€ 100,00
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------	----------

Diversamente, in presenza della cessione di detto credito (corrispettivo € 4.500, valore nominale € 5.500 le rilevazioni contabili risultano le seguenti:

Immobilizzazione materiale (SP B.II.1)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
--	----------	-------------------	------------	------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Immobilizzazione materiale (SP B.II.1)	€ 5.500,00	€ 5.000,00
		Risconto passivo (SP E)		€ 500,00

Si fa presente che nel caso di cessione del credito tributario per lavori di natura edilizia il cedente ha diritto a un bonus fiscale pari al valore nominale e non al costo ammortizzato, come avviene, invece, nelle altre ipotesi.

Segue la rilevazione contabile della cessione del credito tributario a € 4.500.

Banca (SP C.IV.1)		Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 4.500,00	€ 5.500,00
Risconto passivo (SP E)			€ 500,00	
Onere finanziario (CE C.17)			€ 500,00	

Dal canto suo, invece, il cessionario dovrà iscrivere il credito tributario nel seguente modo:

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 4.500,00	€ 4.500,00
-----------------------------------	----------	-------------------	------------	------------

Ricordiamo, inoltre, che nei 5 periodi d'imposta successivi:

- i crediti saranno utilizzati in compensazione;
- dovranno essere contabilizzati i proventi finanziari generati dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo d'acquisto, ovvero:

$$(5.500 - 4.500) / 5 = \mathbf{200}$$

Pertanto, le rilevazioni contabili dovranno essere le seguenti:

Debiti tributari (SP D.12)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 1.100,00	€ 1.100,00
----------------------------	----------	-----------------------------------	------------	------------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Provento Finanziario (CE C.16d)	€ 200,00	€ 200,00
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------	----------

CONTABILIZZAZIONE DELLE CESSIONI RELATIVE AI BONUS ENERGIA E GAS

Un ragionamento del tutto analogo a quello dei bonus fiscali da lavori edilizi può essere fatto per le ipotesi relative ai bonus energia e gas.

Tuttavia, nel caso dei bonus energia e gas non risulta necessario rilevare alcun provento finanziario derivante dalla registrazione del credito d'imposta secondo le regole del criterio del costo ammortizzato.

I crediti energia e gas risultano, infatti, immediatamente compensabili dal contribuente con le imposte dovute, eccezion fatta per il caso di assenza di imposte o di contributi da versare. Sempre per le ipotesi dei crediti energia e gas è sempre possibile rilevare, inoltre, la componente di reddito derivante dalla differenza tra valore nominale del credito e corrispettivo pagato.

Per questi motivi, in presenza di una cessione di crediti energetici le scritture contabili dovranno essere le seguenti:

- contabilizzazione del credito tributario da parte del cedente:

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Contributo in conto esercizio (CE A.5)	€ 500,00	€ 500,00
-----------------------------------	----------	--	----------	----------

- rilevazione della cessione del credito tributario:

Banca (SP C.IV.1)		Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 450,00	€ 500,00
Onere finanziario (CE C.17)			€ 50,00	

- contabilizzazione del credito da parte del cessionario:

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Banca (SP C.IV.1)	€ 450,00	€ 450,00
-----------------------------------	---	-------------------	----------	----------

Al momento dell'utilizzo del credito d'imposta mediante compensazione nel modello F24 dovrà essere registrato il componente reddituale dato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto (500 – 450).

Rammendiamo, ad ogni modo, che il credito può essere utilizzato interamente senza doverlo rateizzare in quote annuali.

Seguono le rilevazioni contabili:

Debiti tributari (SP D.12)	a	Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	€ 500,00	€ 500,00
----------------------------	---	-----------------------------------	----------	----------

Crediti tributari (SP C.II.5-bis)	a	Provento Finanziario (CE C.16d)	€ 50,00	€ 50,00
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------	---------

RIFLESSIONI FINALI

Dall'analisi dei trattamenti contabili delle compravendite dei crediti d'imposta emergono le seguenti necessità:

- corretto inquadramento delle voci di Conto Economico (proventi e oneri), derivanti dalla differenza tra corrispettivo d'acquisto e valore nominale del credito d'imposta;
- contabilizzazione dei crediti tributari nel rispetto del criterio del costo ammortizzato. Metodologia indicata soprattutto per i crediti derivanti da bonus edilizi caratterizzati:
 - ✓ spesso da significativi ammontari;
 - ✓ dall'utilizzo dilazionato nel tempo.

Ebbene, queste necessità, unitamente alle indicazioni pubblicate dall'Oic nel documento del 3.8.2021, devono considerarsi un punto di partenza per i redattori del bilancio dato che queste forme di agevolazione fiscale risulteranno, con ogni probabilità, sempre più presenti nell'ordinamento tributario italiano.

L'Approfondimento

Adeguate verifica della clientela

PREMESSA

nel precedente numero abbiamo analizzato il quadro generale riguardante l'antiriciclaggio.

In questo numero cerchiamo di individuare gli adempimenti ed in particolare le problematiche inerenti l'adeguata verifica del cliente; uno degli aspetti più complicati dell'antiriciclaggio dove si è cercato di trovare una soluzione valutando i clienti con un sistema "a punti".

Il primo passo da compiere è l'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo. Dopo tale adempimento si dovrà soppesare la "pericolosità" dello stesso con riferimento all'antiriciclaggio. Gli step dell'adeguata verifica sono individuati dalla legge e, per i professionisti, completati dalle regole tecniche emanate dagli organismi di autoregolamentazione.

Inquadramento

La disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela ha visto la luce con il recepimento della terza Direttiva antiriciclaggio (Dir. 2005/60/UE) ad opera del D.Lgs. 231/2007. In precedenza, il D.Lgs. 56/2004 si era limitato ad imporre ai destinatari della normativa antiriciclaggio l'obbligo di identificare la propria clientela attraverso un **documento di identità** in corso di validità.

Il cambio di passo è motivato dall'indicazione del legislatore comunitario, poi definitivamente "consacrata" nella quarta Direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE), relativa alla necessità di fondare l'intero assetto degli **adempimenti** antiriciclaggio sulla **valutazione del rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo relativo al cliente e all'operazione. Fondandoci sulle informazioni acquisite e classificando il cliente in base alla sua pericolosità, capiremo l'intensità dei **controlli** e dei **presidi** da adottare.

La **regola** “*Know your client*” riassume perfettamente il senso e lo scopo dell'adeguata verifica: conoscere il cliente significa poterne gestire la rischiosità e, nel caso in cui questa divenga troppo elevata, rivolgersi all'**autorità di vigilanza** affinché quest'ultima, essendo dotata dei necessari **poteri e strumenti** di approfondimento investigativo, possa individuare gli eventuali **illeciti** commessi o in corso di compimento. Chiaramente, l'autorità preposta sarà coinvolta mediante una segnalazione di operazione sospetta.

La conoscenza del cliente è subordinata all'espletamento di una serie di una serie di passaggi, volti a consentire al soggetto obbligato di acquisire non solo i **dati identificativi**, ma anche una serie di **informazioni** riguardanti:

- l'attività svolta dallo stesso;
- lo scopo e la natura dell'operazione richiesta;
- la provenienza dei fondi utilizzati per effettuarla.

Il tutto comporta l'acquisizione e la valutazione critica della documentazione relativa al cliente. Il risultato dovrebbe portare alla consapevolezza del rischio che comporta il cliente e, conseguentemente, l'intensità del monitoraggio da eseguire sullo stesso.

I passaggi dell'adeguata verifica della clientela sono scanditi dal D.Lgs. 231/2007 e, per i profili operativi, necessariamente completati dalle **regole tecniche** emanate dagli **organismi di autoregolamentazione** per i **professionisti** iscritti negli **albi** degli **avvocati**, dei **commercialisti** e dei **notai**. Al momento in cui si scrive non risultano ancora approvate le regole tecniche dei **consulenti del lavoro**.

Le altre categorie di professioni tecniche simili a quelle dei commercialisti, potranno sicuramente poggiarsi sulle previsioni degli organismi di autoregolamentazione degli stessi.

Presupposti

Con il recepimento della quarta Direttiva, avvenuto nel 2017 ad opera del D.Lgs. 90/2017, sono stati profondamente modificati i presupposti necessari per l'insorgere degli **obblighi di adeguata verifica** attraverso l'eliminazione della **soglia quantitativa**, il che comporta la necessità per il professionista di espletare l'obbligo ogni qual volta riceva un **incarico** sia a titolo **oneroso** che **gratuito**. La soglia quantitativa è richiamata dal legislatore solo con riferimento all'**operazione “occasionale”** che comporti la trasmissione o la movimentazione

di somme pari o superiori a € 15.000 (anche attraverso operazioni **collegate** per realizzare un'operazione **frazionata**). Si pensi per esempio alla redazione di un contratto di locazione commerciale dove andremo a verificare l'ammontare del canone annuale. Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore sotteso alla **prestazione professionale**, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Tralasciando le casistiche di interesse per gli altri soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 231/2007 il professionista è tenuto ad effettuare l'adeguata verifica della clientela in occasione:

- dell'instaurazione di un **rapporto continuativo** o del **conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di **mezzi di pagamento** di importo pari o superiore a € 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, oppure che consista in un trasferimento di fondi superiore a € 1.000 (la definizione di trasferimento fondi è contenuta nel Reg. UE 2015/847);

e in ogni caso:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

L'adeguata verifica deve essere assolta nei confronti sia dei nuovi clienti sia dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali una variazione del livello stimato di **rischio** la renda nuovamente opportuna.

In caso di clienti già acquisiti, devono adempiere all'adeguata verifica anche i professionisti che forniscono, direttamente o indirettamente, **assistenza** o **consulenza** ai fini dell'attuazione di **meccanismi transfrontalieri** soggetti agli **obblighi di comunicazione** di cui alla Dir. 2011/16/UE relativa alla **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** (c.d. DAC 1). Tali obblighi sono divenuti effettivamente operativi con il **recepimento** della Dir. 2018/822/UE (DAC 6), ad opera del D.Lgs. 100/2020.

Esenzioni

La normativa antiriciclaggio prevede alcune esclusioni da alcuni adempimenti. Si tratta, però di alcune specifiche ipotesi di esonero dalla adeguata verifica della clientela, fermo restando in ogni caso l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

- **Attività di mera redazione e trasmissione**, oppure di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (art. 17 c. 7);
- **adempimenti in materia di amministrazione del personale** di cui all'art. 2 c. 1 L. 12/79 (art. 17 c. 7);
- funzione di componente di organo di controllo presso i soggetti obbligati (art. 46 c. 2);
- recepimento di informazioni nel corso dell'esame della **posizione giuridica** del cliente o dell'espletamento dei **compiti di difesa**, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento (solo fino al momento del conferimento dell'incarico e fermo restando l'obbligo di identificare il cliente) (art. 18 c. 4).

Chiaramente la normativa così generalizzata rendeva impensabile l'esercizio di alcune funzioni per l'eccessivo aggravio amministrativo-burocratico. Ecco che allora gli organismi di autoregolamentazione hanno stilato delle liste di atti che non comportano la necessità di adeguata verifica, ma non esclude gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Stiamo parlando delle seguenti attività:

- Consiglio Nazionale del Notariato: sono esclusi dall'adeguata verifica:
 - o **atti notori**;
 - o *atti mortis causa*;
 - o pubblicazione di **testamento**;
 - o passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
 - o costituzione di **fondo patrimoniale** senza trasferimento di beni;
 - o **convenzioni matrimoniali**, in quanto atti meramente programmatici;
 - o **rinunce** meramente abdicative;
 - o verbale di apertura di una **cassetta di sicurezza**;
 - o **inventari** in generale;

- **levata del protesto** (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro); E', invece, soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di “**cassa cambiali**”, salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella Nota MEF 8 aprile 2009 prot. 28107
- Le **procure** e i **mandati** danno luogo agli obblighi di adeguata verifica se generali, oppure se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con sé stessi, se sono irrevocabili o a termine, oppure se sono conferite per il compimento di un **atto giuridico** avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a € 15.000 oppure di valore non determinato o determinabile.
- Consiglio Nazionale Forense: prevede le seguenti esclusioni:
 - **consulenza stragiudiziale** avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
 - **attività di assistenza, difesa e rappresentanza** del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia **autorità giudiziaria o arbitrale**, ivi incluse la **mediazione** ex D.Lgs. 28/2010 e la **negoziazione assistita** ex DL 132/2014 e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese **conciliazioni e transazioni**;
 - attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le **procedure di natura amministrativa o tributaria**;
 - incarichi quali **amministratore di sostegno** ex art. 404 e ss. c.c. e 720 bis c.p.c., **tutore e curatore** ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c.;
 - incarichi quale **arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale** ex artt. 28 e 165 L. 267/42;
 - incarico di **mediatore** ex art. 16 D.Lgs. 28/2010, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 Codice Deontologico Forense;
 - incarico di **custode giudiziario** ex art. 65 c.p.c. e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.
 - e, in generale, ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3 c. 4 lett. c) D.Lgs. 231/2007.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: situazioni di esclusione:

- funzioni di componente del **collegio sindacale** non incaricato della **revisione legale dei conti** in **società** non destinatarie della normativa antiriciclaggio;
 - apposizione del **visto di conformità** su dichiarazioni fiscali;
 - predisposizione di **interpelli** con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali;
 - incarichi di curatore, **commissario giudiziale** e commissario **liquidatore** nelle **procedure concorsuali** (art. 182 L.F.), **giudiziarie** e **amministrative**, **liquidatore** di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.), **amministratore giudiziario** ex art. 2 D.Lgs. 14/2010, commissario giudiziale nelle **amministrazioni straordinarie**, **ausiliario del giudice** incaricato di **perizie** e **consulenze tecniche** su incarico dell'**autorità giudiziale** in ambito **civile** (artt. 61-64 c.p.c.) e **penale** (art. 225 c.p.p.), amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.), delegato alle operazioni di **vendita di beni mobili registrati** e **immobili** nonché alla formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 c. 3 lett. e) DL 35/2005 convertito in L. 80/2005, custode giudiziale di beni ed **aziende** (art. 560, art. 676 c.p.c.), consulente tecnico incaricato dall'autorità giudiziale per la redazione di **stime, giurate** e non;
 - invio telematico di **bilanci** (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)
 - in relazione alle quali, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, è sufficiente il rispetto di semplici **regole di condotta** – individuate con riferimento a ciascuna delle prestazioni elencate – che si risolvono per lo più nell'acquisizione e conservazione all'interno di un apposito fascicolo di una copia del documento di identità del cliente o del **verbale/decreto di nomina** del professionista.
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro: situazioni di esclusione:
- consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario-patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario;

- partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 c. 1 L. 12/79;
- gestione di posizioni previdenziali e assicurative;
- predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi;
- -attività di incaricato dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; attività di incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile o penale; amministratore giudiziario; custode giudiziale di beni ed aziende; redazione di stime giurate e non su incarico dell'Autorità Giudiziale;
- docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media;
- consulenza contrattuale;
- redazioni di stime e perizie di parte;
- incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative.

Identificazione del cliente

Uno degli adempimenti previsti ai fini antiriciclaggio è contenuto negli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 231/2007, e riguarda l'adeguata verifica che va effettuata in presenza del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente “previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente”, del quale il professionista deve acquisire copia in formato cartaceo o elettronico.

Così come per il cliente, le medesime misure devono trovare applicazione anche nei confronti dell'**esecutore**, vale a dire del **soggetto delegato** ad operare in nome e per conto del cliente, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del **potere di rappresentanza** in forza del quale esso opera.

Quando il cliente non è una persona fisica, il professionista deve acquisire la denominazione, la **sede legale** e il **codice fiscale** e **Partita IVA (si indicano entrambi in quanto ci sono delle situazioni dove la società o ente possiedono due identificativi diversi)**. Tali dati possono essere verificati da una **visura camerale**, da un certificato equivalente per società di **diritto estero**, dall'**atto costitutivo** o dal certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo deve essere svolta prima dell'instaurazione del **rapporto continuativo**, del conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale, dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'utilizzo dell'avverbio "prima" induce ad ipotizzare che il legislatore abbia voluto richiedere ai soggetti obbligati di procedere tempestivamente quanto meno all'identificazione del soggetto; pertanto, il fatto che la sottoscrizione della scheda di identificazione avvenga nel momento in cui il rapporto viene instaurato o la prestazione eseguita non è di per sé indice di inadempimento o di tardiva esecuzione, in quanto il momento in cui il soggetto "verificato" sottoscrive le dichiarazioni non ha nulla a che vedere, nemmeno sotto l'eventuale aspetto probatorio, con quello in cui l'adeguata verifica è stata avviata dal professionista o dai suoi collaboratori.

In presenza di un basso rischio è previsto che la verifica dell'identità possa essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto. In tal caso, il professionista dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. Ad ogni modo il completamento della verifica deve avvenire "al più presto" e comunque entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Trascorso tale termine, l'impossibilità oggettiva di completare la verifica determinerà l'insorgere dell'**obbligo di astensione** ai sensi dell'articolo 42 D.Lgs. n. 231/2007. Chiaramente è superfluo affermare che è inutile rinviare un adempimento quando esso dovrà essere assolto entro 30 giorni.

Semmai, il professionista che non riesce a completare una identificazione rinviata, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

L'articolo 19 D.Lgs. n. 231/2007 elenca i casi in cui è possibile procedere all'espletamento dell'obbligo di identificazione anche senza la presenza fisica del cliente: in tali ipotesi, attesa la "certezza" dei dati identificativi del cliente, l'acquisizione del documento di identità dello stesso non è più necessaria.

Lo ha stabilito il DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), che a tal fine ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 231/2007.

In sostanza l'identificazione a distanza è possibile nei seguenti casi:

- i dati identificativi del cliente risultano da **atti pubblici, scritture private autenticate o certificati** qualificati utilizzati per la generazione di una **firma digitale** associata a **documenti informatici** (art. 24 D.Lgs. 82/2005 – CAD);
- il cliente è in possesso
 - o di un'**identità digitale**, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del sistema di cui all'art. 64 CAD;
 - o di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un **regime di identificazione elettronica** compreso nell'elenco di cui all'art. 9 Reg. UE 910/2014;
 - o di un certificato per la generazione di firma **elettronica qualificata**

o anche identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate oppure autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid);
- i dati identificativi del cliente risultano da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 D.Lgs. 153/97;
- il cliente è già stato identificato dal professionista in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del medesimo cliente.

Il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione deve essere effettuato solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Tale riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del **sistema pubblico** per la prevenzione del **furto di identità** di cui al D.Lgs. 64/2011 (c.d. SCIPAFI) o anche attraverso basi di dati riferibili ad una **pubblica amministrazione**, nonché a soggetti privati autorizzati al rilascio di **identità digitali** o ai predetti **regimi di identificazione elettronica**.

Tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente societario o ente e del titolare effettivo, le Linee Guida emanate dal CNDCEC nel 2019 annoverano anche:

- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali **prospetti**, **comunicazioni di partecipazioni** rilevanti o **informazioni privilegiate**);
- i **registri** dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari;
- le informazioni provenienti da **organismi** e **autorità pubbliche**, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i **siti web**.

L'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli va commisurata al livello di rischio valutato.

Il titolare effettivo

Uno degli adempimenti più complessi rinvenibili nella normativa antiriciclaggio riguarda l'identificazione del titolare effettivo che, ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. pp), del D.Lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. In caso di prestazione professionale resa a soggetti diversi da persone fisiche, si tratta del principale destinatario (o dei destinatari) degli **effetti economici o patrimoniali** dalla stessa derivanti.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007, nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**, ai fini della individuazione del titolare effettivo dovremo individuare:

- proprietà diretta: cioè il caso in cui il socio persona fisica detiene la proprietà di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente;
- proprietà indiretta: si ha quando la percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale della società è posseduto per il tramite di società **controllate**, società **fiduciarie** o per **interposta persona**.

Poniamo, però, che dalla verifica della proprietà diretta e della indiretta nessuna delle persone fisiche possieda più del 25%. Ecco che allora, seguendo la sequenza normativa, la titolarità effettiva andrà riscontrata con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

1. del controllo della maggioranza dei **voti** esercitabili in **assemblea ordinaria**;
2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria;
3. dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Si ritiene utile capire se vi siano anche “patti parasociali” che regolino il funzionamento societario. Nel caso in cui anche questi criteri non permettano di individuare il titolare effettivo, sempre seguendo la sequenza normativa, dovremo considerare titolari effettivi le persone fisiche che sulla base dello statuto hanno i **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società.

Comi si può constatare per l'individuazione del titolare effettivo si dovrà:

- fare una analisi “a scaletta” secondo la sequenza stabilita dalle norme;
- verificare anche l'esistenza di accordi o patti parasociali che influenzino la proprietà o l'amministrazione della società.

Chiaramente, l'individuazione del titolare effettivo deve essere sempre giustificata in caso di verifica.

Per quanto riguarda gli enti di diritto privato, intesi genericamente come le associazioni riconosciute, il titolare effettivo va identificato:

- nei fondatori, ove in vita;
- nei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- nei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nei Trust espressi ex L. 364/89 e negli istituti giuridici affini, il titolare effettivo è, cumulativamente:

- costituente/i;
- fiduciario/i;
- guardiano/i;
- altra persona per conto del fiduciario;
- (ove esistenti) beneficiari o classe di beneficiari (del reddito, del fondo o di entrambi);
- altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Va sicuramente sottolineato che, anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, assume un'importanza rilevante la dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. n. 231/2007 da chi si presenta dal professionista. Ne deriva che l'individuazione del titolare effettivo deve in prima istanza essere effettuata con l'imprescindibile ausilio del cliente, che nel caso di specie sarà, di norma, il rappresentante legale della società o dell'ente.

Rispetto al già oneroso compito del professionista di identificazione del titolare effettivo da tenere nella propria documentazione di studio, l'articolo 21 del D.Lgs. 231/2007 individua un ulteriore adempimento. Infatti la norma prevede che le **imprese** dotate di **personalità giuridica** tenute alla iscrizione al **Registro delle imprese** ex art. 2188 c.c., cioè le **società di capitali e le cooperative**, nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese e quindi le associazioni riconosciute, i comitati e le fondazioni, debbano comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Merita attenzionare anche il fatto che il terzo comma dell'articolo 21 estende l'obbligo comunicativo anche ai **trust** produttivi di **effetti giuridici** rilevanti ai fini fiscali (secondo

quanto previsto dall'art. 73 TUIR) nonché agli **istituti giuridici** affini stabiliti o residenti in Italia, tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Questo adempimento non è previsto per le società personali e per le associazioni e i comitati non riconosciuti, in quanto non dotati di personalità giuridica.

Le modalità attuative del suddetto obbligo di comunicazione, così come quelle di accesso al Registro e di consultazione del medesimo, sono definite nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 11 marzo 2022, n. 55.

La norma ha previsto la decorrenza del calcolo dalla pubblicazione di apposito provvedimento. Quindi i 60 giorni hanno cominciato a decorrere dal 9 ottobre 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 29 settembre 2023 (in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). L'articolo unico di tale decreto recita:

“1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, si attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

2. Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.”.

Di conseguenza il termine ultimo è l'11 dicembre 2023, scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre).

L'accesso al Registro sarà subordinato al pagamento dei **diritti di segreteria** e consentirà di acquisire dati quali il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, nonché le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale (ai sensi dell'articolo 20, del D.Lgs. 231/2007).

I soggetti obbligati, con riferimento ai quali la consultazione del registro costituisce strumento a supporto dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, saranno tenuti a segnalare le eventuali **incongruenze** rilevate fra le informazioni sulla

titolarità effettiva disponibili nel registro e quelle di cui dispongono, avendole evidentemente acquisite dai clienti nel corso dell'adeguata verifica.

Non si sa, però, quali siano le conseguenze di tale “segnalazione”. Si ritiene che siano da annoverare fra le mancate comunicazioni di aggiornamento.

Oltre alla comunicazione del titolare effettivo, gli amministratori che hanno sottoscritto l'autocertificazione, sono tenuti ai sensi dell'articolo 22 a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la documentazione che ha indotto alla comunicazione del titolare effettivo.

Le informazioni per le valutazioni del professionista

Ai fini della corretta esplicazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, i professionisti devono anche acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Queste informazioni sono contemplate sia nella norma che nelle circolari emanate dagli ordini professionali e riguardano:

- le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, nonché tra il cliente e il titolare effettivo;
- l'**attività lavorativa** del cliente.

In caso di rischio elevato i professionisti devono acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale** del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

L'acquisizione e la valutazione delle informazioni è effettuata dal professionista verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con quelli ottenuti autonomamente, avendo riguardo anche al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto o di altri rapporti intrattenuti precedentemente o, ancora, all'instaurazione di ulteriori rapporti.

Quanto alle nozioni di “scopo” e “natura” della prestazione, secondo le Linee Guida CNDCEC avremo che:

- per scopo, si intende il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione;
- per natura, si fa riferimento alla ordinarietà o alla straordinarietà della prestazione, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito.

Ricordiamo che l'articolo 22 della norma antiriciclaggio ribadisce l'obbligo generale a carico del cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere gli obblighi di adeguata verifica. La fornitura di informazioni non corrette, secondo il 3° comma dell'articolo 55, può essere sanzionato penalmente (art. 55 c. 3 D.Lgs. n. 231/2007); ecco l'importanza per il cliente di dichiarare il vero al professionista.

Valutazione del rischio

Ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.Lgs. 231/2007, i soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica proporzionali all'entità dei rischi e sono tenuti a dimostrare alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. In relazione a tale obbligo di "dimostrare", giova ribadire che al professionista non può essere richiesta una **diligenza** ulteriore rispetto a quella che normalmente caratterizza l'attività svolta, non ritenendosi legittime eventuali ulteriori attività istruttorie o richieste imperative al cliente che travalichino il confine tracciato dalle norme che regolano lo svolgimento dell'attività professionale.

Nondimeno, il professionista è tenuto a svolgere un'**attività conoscitiva** sulla scorta delle **regole generali, soggettive e oggettive**, contenute nel D.Lgs. n. 231/2007 e delle regole tecniche emanate a cura degli organismi di autoregolamentazione.

Per la valutazione del rischio, il legislatore impone l'osservanza di criteri generali disposti con riguardo al cliente, all'operazione, al **rapporto continuativo** o alla **prestazione professionale**, ed in particolare:

- **con riferimento al Cliente**
 - o Natura giuridica;
 - o Attività prevalente svolta;
 - o Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

- Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.
- **Con riguardo alle Operazioni, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale**
 - Tipologia;
 - Modalità di svolgimento;
 - Ammontare dell'operazione;
 - Frequenza e volume delle operazioni/ durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - Ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
 - Area geografica di destinazione del prodotto e dell'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

I criteri elencati devono guidare il professionista nel graduare il livello di *due diligence* correlato ad un determinato cliente e alla prestazione professionale, ai quali dovrà essere assegnato un determinato rischio sulla scorta delle **informazioni** acquisite e delle **valutazioni** effettuate.

Agli articoli 11 e 15 del D.Lgs 231/1997, viene previsto che gli organismi di autoregolamentazione possano elaborare delle **procedure** e delle **metodologie di analisi** e valutazione del rischio alle quali debbano attenersi i professionisti.

Osservando le circolari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, possiamo rinvenire un sistema di valutazione del rischio. Si propone lo schema rinvenibile negli atti e che può essere utilizzato per la valutazione del cliente.

A. Aspetti connessi al cliente	E' fattore di rischio riscontrato?	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	NO/SI	1
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	NO/SI	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	NO/SI	

Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	NO/SI	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	NO/SI	
Altro	NO/SI	

A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” MEF/CSF e annuale: “Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria” UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	NO/SI	1
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l’attività svolta	NO/SI	
Non conformità dell’attività svolta rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo	NO/SI	
Altro	NO/SI	

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	NO/SI	1
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	NO/SI	
Comportamento non trasparente e collaborativo	NO/SI	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	NO/SI	
Altro	NO/SI	
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in : comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese	NO/SI	1

soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista	NO/SI	
Altro	NO/SI	
TOTALE A		4

B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	E' fattore di rischio riscontrato?	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	NO/SI	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	NO/SI	
Articolazione contrattuale ingiustificata	NO/SI	
Altro	NO/SI	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	NO/SI	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	NO/SI	
Ricorso reiterato a procure	NO/SI	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	NO/SI	
Altro	NO/SI	

B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	NO/SI	
Presenza di frazionamenti artificiosi	NO/SI	
Altro	NO/SI	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	NO/SI	2
Rapporto professionale continuativo o occasionale	NO/SI	
Altro	NO/SI	
B.5 - Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	NO/SI	

Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	NO/SI	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	NO/SI	
Altro	NO/SI	

B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in : comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	NO/SI	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	NO/SI	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	NO/SI	
Altro	NO/SI	
TOTALE B		2

Nella colonna di destra viene indicato un valore che, non analizzando un caso concreto riporta un numero privo di senso. Esso, sarà quantificato in base alle circolari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

A seguito del risultato (punteggio), avremo la valutazione del rischio del cliente e, conseguentemente, del monitoraggio che il professionista dovrebbe attuare verso detto cliente:

REGOLE TECNICHE/LINEE GUIDA CNDCEC		
GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA	TEMPISTICA DEL CONTROLLO COSTANTE

Non significativo/poco significativo	Semplificate	36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	6/12 mesi
REGOLE TECNICHE CNOCDL		
GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA	TEMPISTICA DEL CONTROLLO COSTANTE
Non significativo/poco significativo	Semplificate	36 mesi

Controllo costante

Con l'identificazione e la valutazione iniziale del cliente non si concludono i compiti del professionista il quale dovrà monitorare il cliente.

Si tratta del controllo costante che ha ad oggetto l'operatività complessiva del cliente e si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 19 D.Lgs. 231/2007 precisa che il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del cliente e del suo **profilo di rischio**, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

La periodicità del controllo costante va individuata all'esito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, secondo un **criterio di proporzionalità** inversa: maggiore è il rischio, più ristretto è l'intervallo temporale da individuare per il controllo costante.

L'Approfondimento

Le distribuzioni dividendi nel Modello 770/2023

PREMESSA

È ormai imminente la scadenza del termine di presentazione del Modello 770/2023. Tale adempimento dichiarativo consente ai contribuenti di comunicare al Fisco i dati delle ritenute versate su redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale nonché, per quest'ultimi, di dichiarare l'ammontare degli utili pagati nel 2022 .

Infatti, i soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili o proventi equiparati ovvero compensi ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto capitale/lavoro devono compilare i quadri SI e/o SK del Modello 770/2023, da inviare entro il 31.10.2023.

La compilazione è collegata agli utili "oggetto" di delibera di distribuzione: pertanto, in presenza sia di utili prodotti dal 2018 al 2021, con conseguente assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a prescindere dalla tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata) detenuta dal socio, sia di utili prodotti fino al 2017 e corrisposti ai soci titolari di partecipazioni qualificate, vanno compilati i quadri SI e SK. Tuttavia, per i titolari di partecipazioni non qualificate e per i percettori di utili "nuovi" ovvero maturati dall'esercizio in corso al 31.12.2018, va compilato soltanto il quadro SI, riepilogativo degli utili pagati e delle ritenute subite.

In questo intervento, analizziamo la diversa tassazione applicabile ai dividendi e proventi equiparati a seconda del periodo di maturazione e di pagamento, nonché le modalità di compilazione dei quadri SI e SK, con esempi pratici.

CENNI SULLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E PROVENTI EQUIPARATI

In base al regime di tassazione applicato agli utili può essere necessario compilare entrambi i quadri SI e SK del Modello 770/2023. In merito si rammenta che:

- dagli utili prodotti dal 01.01.2018, per effetto di quanto disposto dalla Legge 205/2017 (Finanziaria 2018), la tassazione in capo ai possessori di partecipazioni qualificate è stata equiparata a quella dei possessori di partecipazioni non qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%. Le modifiche

relative agli utili da partecipazioni qualificate hanno riguardato anche i contratti di associazione in partecipazione qualificati in cui l'associato è una persona fisica "privata". Di conseguenza, la ritenuta a titolo d'imposta del 26% è applicabile anche ai compensi percepiti dall'associato in partecipazione (non imprenditore) con apporto (di capitale o misto a capitale/lavoro) di valore superiore al 25% rispetto al patrimonio dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto;

- in base ad una specifica disposizione transitoria, gli utili prodotti fino al 2017 ma deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche "private" titolari di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente in base alla specifica percentuale, da ultimo modificata dal DM 26.05.2017 (40%, 49,72%, 58,14% a seconda dell'anno di formazione dell'utile). Tuttavia, con il Principio di diritto 06.12.2022, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha confermato (modificando il precedente orientamento fornito nella Risposta 16.09.2022, n. 454) che ai fini dell'operatività del predetto regime è sufficiente che entro il 31.12.2022 sia intervenuta la delibera di distribuzione. Non è, pertanto, necessario che entro tale data il socio abbia anche incassato i dividendi. Di conseguenza, anche nel caso in cui la società effettui il pagamento nel 2023 (ed oltre), le somme incassate concorreranno alla formazione del reddito dei soci secondo le succitate percentuali di partecipazione al reddito.

L'aumento della percentuale di partecipazione al reddito dei dividendi, dal 49,72% al 58,14%, è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 ed interessa:

- in presenza di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, gli utili prodotti nel 2017, posto che per gli utili prodotti dal 2018 trova applicazione, come sopra accennato, la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- in presenza di partecipazioni (qualificate o non qualificate) detenute nell'esercizio d'impresa, gli utili prodotti dall'esercizio in corso al 31.12.2017.

A decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40%, poi fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72% e, infine, con l'utile dell'esercizio 2017, concorrente al reddito complessivo nella misura del 58,14%.

Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti.

Poiché la presunzione opera per gli utili prodotti fino al 2017, in presenza di utili prodotti dal 2018, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, non è stato chiarito se sia comunque possibile considerare distribuiti per primi gli utili ante 2018 (a partire dai più remoti) e, solo successivamente l'utile 2018 - 2021. Tuttavia, data la medesima imposizione fiscale, a parere dello scrivente non opera la presunzione di distribuzione degli utili più remoti.

Alla luce di quanto sopra, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica "privata" è così sintetizzabile.

UTILI	DELIBERA	PAGAMENTO	TASSAZIONE
Fino al 31.12.2007	Entro 31.12.2017	Entro od oltre il 31.12.2017	40%
	Dal 01.01.2018 al 31.12.2022	Dal 01.01.2018 in poi	40%
	Dal 01.01.2023	Dal 01.01.2023	26% R.A.
Dal 01.01.2008 al 31.12.2016	Entro 31.12.2017	Entro od oltre il 31.12.2017	49,72%
	Dal 01.01.2018 al 31.12.2022	Dal 01.01.2018 in poi	49,72%
	Dal 01.01.2023	Dal 01.01.2023	26% R.A.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Dal 01.01.2018 al 31.12.2022	Dal 01.01.2018 in poi	58,14%
	Dal 01.01.2023	Dal 01.01.2023	26% R.A.
Dal 01.01.2018	Dal 01.01.2019	Dal 01.01.2019	26% R.A.

Si ricorda che, in presenza di utili "ante 2018" deliberati entro il 31.12.2022 (indipendentemente dal momento del pagamento), ai fini della determinazione della qualificazione della partecipazione, si deve tener presente quanto segue:

- la partecipazione qualificata è tale quando il possessore detiene una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero superiore al 25% (5% per società quotate) del capitale sociale;

- la partecipazione non qualificata è tale quando il possessore detiene una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero pari o inferiore al 25% (5% per società quotate) del capitale sociale.

IL QUADRO “SI”

Tenendo presente di quanto sopra esposto, possiamo affermare che il quadro SI va compilato in ogni caso, indipendentemente dall’assoggettamento o meno a ritenuta delle somme corrisposte. In particolar modo:

- nel rigo “SI3” colonna 1 vanno indicati gli utili pagati nel 2022: trattasi degli utili corrisposti da S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative a responsabilità limitata ed enti commerciali soggetti IRES che hanno corrisposto utili in qualità di emittente, a prescindere dall’effettuazione o meno della ritenuta;
- nel rigo “SI3” colonna 2 vanno indicati gli utili di società cooperative disciplinati dall’articolo 1, commi 42 e 43, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) assoggettati ad imposta (ritenuta 12,50%) anche se non distribuiti nel 2022;
- nel rigo “SI3” colonna 3 vanno indicate le ritenute su utili di società cooperative versate nel 2022;
- nel rigo “SI4” colonne 1-2-3-4-5 vanno indicati rispettivamente le somme pagate nel 2022 assoggettate a ritenuta, la relativa aliquota (es. 26%), la tipologia di ritenuta operata (a titolo di acconto o d’imposta), le ritenute complessivamente effettuate e il tipo di dividendi distribuiti;
- nel rigo “SI14” vanno indicati gli utili e proventi assimilati distribuiti e pagati ma non assoggettati a ritenuta (p.e. quelli distribuiti ad una società di capitali).

Si ricorda che quest’anno, al fine di indicare gli utili delle società cooperative assoggettati ad imposta ancorché non distribuiti nel 2022, a rigo “SI3” sono stati istituiti il nuovo campo 2 “Utili di cooperative non distribuiti” e il nuovo campo 3 “Ritenute” nel quale indicare le relative ritenute.

Di seguito, il quadro SI del Modello 770/2023.

S11		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	S12		Codice fiscale				
	1	2	3				
		Codice ABI			Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		
		Denominazione			Cod. Stato estero		
		4				5	
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2022 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	S13		Utili pagati			Ritenute	
	1	2	Utili di cooperative non distribuiti		3		
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	S14		Somme pagate nel 2022		Aliquota	Titolo ritenuta	
	1	2			3	4	
					5	Ritenute effettuate	Tipo
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					%		
					non assoggettate		

IL QUADRO "SK"

Il quadro SK riporta, invece, i dati dei percettori degli utili o proventi assimilati non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva ex articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/73. In altre parole, vanno indicati:

- i dati identificativi dei percettori degli utili o proventi assimilati;
- le somme corrisposte nel 2022, anche se deliberate in anni precedenti. A tal fine sono

previsti campi differenziati a seconda dell'anno di formazione degli utili o proventi assimilati, in considerazione della diversa percentuale di tassazione degli stessi.

Il quadro SK non va compilato con riferimento:

- ai percettori residenti ai quali è stata applicata l'imposta sostitutiva ovvero la ritenuta a titolo d'imposta. Così, ad esempio, il quadro non va compilato, in quanto assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, con riferimento:

- all'utile corrisposto da una S.r.l. ai soci persone fisiche titolari di una partecipazione non qualificata;
- alla somma corrisposta all'associato in partecipazione con apporto di capitale pari o inferiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio (contratto non qualificato).

Si ricorda che, qualora nel 2022 fosse stato distribuito un dividendo prodotto con utili formati a decorrere dal 01.01.2018 nei confronti di persona fisica titolare di partecipazione qualificata, il quadro SK non va compilato, in quanto gli utili in questione sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il quadro SK presenta una struttura analoga a quella della Certificazione degli utili - Modello CUPE 2023. In particolare:

- a rigo "SK2" colonna 1 va indicato il codice corrispondente al soggetto che presenta il modello ovvero:
 - lettera "A" per società che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti (ad esempio, S.r.l. o S.p.A. in relazione agli utili corrisposti) o società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc.) in caso di corresponsione di altri proventi assimilati agli utili quali, ad esempio, compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto capitale/lavoro ovvero interessi riquilibrati utili;
 - lettera "G" per imprenditori individuali o società di persone per i compensi corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto capitale/lavoro.
- nei righe da "SK5" a "SK7" vanno riportati i dati identificativi dei singoli percipienti e del rappresentante della società estera nonché i dati relativi a quanto corrisposto nel 2022, differenziando a seconda dell'esercizio al quale si riferiscono gli utili, in considerazione della diversa percentuale di tassazione degli stessi. Le distribuzioni effettuate nel 2022 possono comprendere sia utili prodotti fino al 2007, sia utili prodotti dal 2008 al 2016, sia utili prodotti dal 2017 al 2021, ferma restando la necessità di rispettare la presunzione di distribuzione degli utili formati nelle annualità più remote. Inoltre, come accennato, in caso di distribuzione degli utili 2018-2019-2020-2021, stante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, il quadro SK non va compilato.

Di seguito la prima parte del quadro SK del Modello 770/2023.

SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1				
SK2	TIPO COMUNICAZIONE		1				
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale	ISIN	Cognome Nome ovvero Denominazione	Cod. Stato estero			
	1	2	3	4			
SK3	Comune del domicilio fiscale		Prov. (sigla)	Via e numero civico			
	5	6	7				
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale				
	1	2	3				
SK4	Denominazione		Cod. Stato estero				
	4		5				
ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE						
	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione					
	1	2					
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. nasc. (sigla)		
	3	4	5 giorno mese anno	6	7		
	Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico			
	8		9 (sigla)	10			
	Codice stato estero	Codice di identificazione estero					
	11	12					
	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA						
Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione						
13	14						
Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. nasc. (sigla)			
15	16	17 giorno mese anno	18	19			
Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico				
20		21 (sigla)	22				
			Cod. Stato estero				
			23				
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto	Tipo partec.	Tipo ritenuta	Monte Titoli	Numero azioni o quote	Percentuale contitolari	Dividendo unitario	Dividendo da utili ante 31/12/2007
24	25	26	27	28	29	30	31
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016		Dividendo da utili post 31/12/2016		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	
32		33		34		35	
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016		Interessi riqualificati dividendi	
37		38		39		40	
Utili da SIQ e da SINQ		Aliquota		Ritenute		Imposta sostitutiva	
42		43		44		45	
Utili in trasparenza		Vedere istruzioni		N. meccanismo transfrontaliero			
47		48		49			

Esempio pratico nr. 1.

La ZETA S.p.A. ha un capitale sociale pari a 1.000.000 euro suddiviso tra 2 soci persone fisiche ciascuno dei quali possiede una partecipazione del 50% (qualificata) pari a 500.000 euro.

Il 30.06.2022, in sede di approvazione del bilancio 2021, la società (che non disponeva di riserve di utili pregressi) ha deliberato la distribuzione dell'utile, pari a 300.000 euro, interamente corrisposto nel mese di luglio 2022. Sull'utile corrisposto la società ha operato la ritenuta a titolo d'imposta pari a 78.000 euro, il cui versamento è stato effettuato il 22.08.2022.

Il quadro SI del Modello 770/2023 va così compilato.

SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2		Codice fiscale 3		
	Denominazione 4				Cod. Stato estero 5	
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2022 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	Utali pagati 1	Utali di cooperative non distribuiti 2		Ritenute 3		
	300.000					
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	Somme pagate nel 2022 1	Aliquota 2		Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4	Tipo 5
	300.000	2 6 0 0 %		I	78.000	1

Il quadro SK non va compilato.

Esempio pratico nr. 2.

La ALFA S.r.l. ha un capitale sociale pari a 100.000 euro, così suddiviso:

- socio Tizio per 10.000 euro (10%), titolare di una partecipazione non qualificata;
- socio Caio per 90.000 (90%), titolare di una partecipazione qualificata.

Il 31.07.2022, la società, che disponeva di riserve di utili pregressi, ha deliberato una distribuzione dividendi per 150.000 euro, spettante ai soci nelle seguenti misure:

- socio Tizio per 15.000 euro lordi;
- socio Caio per 135.000 euro lordi.

La società dispone di una riserva straordinaria per utili pregressi così composta:

- quanto ad euro 100.000, utili degli esercizi dal 2008 al 2016;
- quanto ad euro 50.000, utili dell'esercizio 2017;
- quanto al rimanente, utili degli esercizi 2018 e seguenti.

Applicando la presunzione di utilizzo degli utili più remoti, la società si trova a dover distribuire 100.000 euro di utili anni 2008-2016 e 50.000 euro di utili anno 2017. In tal caso,

la tassazione applicabile ai soci Tizio e Caio si applicherebbe su una base imponibile pari al 49,72%, nel primo caso, e al 58,14%, nel secondo.

Per il socio Tizio, titolare di una partecipazione non qualificata, relativamente agli utili anni 2017 e precedenti, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Per il socio Caio, invece, si applica la previgente tassazione ordinaria sugli utili ante 2018.

Il quadro SI va così compilato:

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	Somme pagate nel 2022		Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
	1	2	3	4	5	
SI4	15.000	26,00	%	I	3.900,00	1
SI5		,	%			
SI6		,	%			
SI7		,	%			
SI8		,	%			
SI9		,	%			
SI10		,	%			
SI11		,	%			
SI12		,	%			
SI13		,	%			
SI14	135.000	non assoggettate				1

Il quadro SK, per il socio Caio, va compilato su due moduli, il primo per indicare gli utili percepiti anni 2008-2016 e il secondo per indicare gli utili dell'esercizio 2017, così come segue.

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarità 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
1	4		<input type="checkbox"/>	90.000		1,0000	
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32		Dividendo da utili post 31/12/2016 33		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 34		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	
90.000							
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 37		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 38		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 39		Interessi riquilificati dividendi 40	
						Netto frontiera 41	
Utili da SIQ e da SIINQ 42		Aliquota 43		Ritenute 44		Imposta sostitutiva 45	
						Imposta estera 46	
Utili in trasparenza 47		Vedere istruzioni 48		N. meccanismo transfrontaliero 49			

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarità 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
1	4		<input type="checkbox"/>	90.000		0,5000	
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32		Dividendo da utili post 31/12/2016 33		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 34		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	
		45.000					
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 37		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 38		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 39		Interessi riquilificati dividendi 40	
						Netto frontiera 41	
Utili da SIQ e da SIINQ 42		Aliquota 43		Ritenute 44		Imposta sostitutiva 45	
						Imposta estera 46	
Utili in trasparenza 47		Vedere istruzioni 48		N. meccanismo transfrontaliero 49			

Le prossime scadenze



25 ottobre 2023

MODELLO 730

Il contribuente ha la possibilità di presentare al Caf/professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

25 ottobre 2023

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.

31 ottobre 2023

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 770

Termine per trasmettere telematicamente, direttamente o mediante intermediari, la dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2022.

CERTIFICAZIONE UNICA

Termine per trasmettere la certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

ROTTAMAZIONE QUATER – REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI

Termine per pagare la prima o unica soluzione delle somme dovute.

ROTTAMAZIONE QUATER – REGOLARIZZAZIONE ERRORI FORMALI

Termine per pagare la prima o unica soluzione delle somme dovute.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – RAVVEDIMENTO SPECIALE

Termine per pagare la seconda rata delle somme dovute.

15 novembre 2023

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Termine di versamento, in unica soluzione o della 1^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023. Vanno inoltre versate la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 01.01.2022 e la terza rata della relativa imposta valida per il 2021.

CRIPTOATTIVITÀ

Termine entro cui versare l'imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e la 1^a rata, dovuta per la regolarizzazione delle crypto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).

16 novembre 2023

RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2023

Termine entro cui versare la rate, con gli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti.

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per versare la terza rata del contributo fisso minimo dovuto per il 2023.

INAIL

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, devono effettuare il versamento della 4^a rata.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA

Termine entro cui le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione a terzi, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023.
